



**COMUNE DI MARNATE**  
Provincia di Varese



Codice ente: **11503**  
**DELIBERAZIONE N° 63**

# **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

## **DELLA GIUNTA COMUNALE**

N° 63 del 29/09/2023

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO COMPETENTE IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17BIS DEL D.LGS 546/1992**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **Settembre** alle ore **20:00** si è riunita la Giunta Comunale presso la Sala Giunta del Municipio, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con deliberazione n. 32 del 5 aprile 2022.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dal sopracitato Regolamento, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| <b>COGNOME E NOME</b>               | <b>PRESENTI</b> | <b>ASSENTI</b> |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>GALLI MARIA ELISABETTA</b>       | <b>X</b>        |                |
| <b>DAL ZOTTO BELLUSCO PIERPAOLO</b> | <b>X</b>        |                |
| <b>DONATI GEMMA GIUSEPPINA</b>      | <b>X</b>        |                |
| <b>LUPPI LUIGI</b>                  | <b>X</b>        |                |
| <b>LIGUORI SARA</b>                 | <b>X</b>        |                |

TOTALE PRESENTI: **5**

TOTALE ASSENTI: **0**

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. **ANGELO QUAGLIOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **AVV. MARIA ELISABETTA GALLI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 63 del 29/09/2023

Proposta n.73 del Servizio Finanziario

**OGGETTO:** INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO COMPETENTE IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17BIS DEL D.LGS 546/1992

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 39, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto gli istituti del reclamo e della mediazione (ovvero l'art.17bis del D.lgs n° 546/92 rubricato "Il reclamo e la mediazione"), procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'Amministrazione Finanziaria aventi un valore inferiore o pari a € 20.000,00, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate;

Visti:

- il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, "*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23*", in vigore dal 1° gennaio 2016, che contiene, tra l'altro, l'estensione a tutti gli enti impositori, e quindi anche agli enti locali, delle procedure di reclamo e mediazione;
- l'articolo 10, comma 1, del decreto legge 50/2017, convertito con modifiche dalla legge 96/2017, che ha innalzato il limite di cui al comma 1 dell'art.17 bis ad € 50.000,00;

Richiamato l'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge 31/08/2022 n°130, che ha inserito, nell'articolo 17bis in parola, il comma 9.bis che recita: "*In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione*";

Ritenuto di dover individuare il soggetto competente in ordine all'esame dei procedimenti tributari soggetti agli istituti di reclamo e di mediazione;

Rilevato che:

- il comma 4 del riformulato articolo 17bis stabilisce che, mentre le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;
- la relazione illustrativa al Decreto Legislativo n. 156/2015 precisa che la scelta di rimettere all'organizzazione interna di ciascun ente l'individuazione della struttura deputata all'esame della trattazione dei reclami è coerente con l'autonomia gestionale ed organizzativa tipica degli enti locali, evitando di imporre vincoli per molti enti impossibili da rispettare, anche a causa delle ridotte dimensioni della maggior parte dei comuni;

Considerato che l'istruttoria degli atti reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di accertamento, viene curata dal personale dell'ufficio Tributi e che:

- all'interno del Comune di Marnate non sono presenti uffici separati ed autonomi rispetto ad esso che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'istruttoria delle pratiche in parola (ad esempio un Ufficio Legale);
- non è opportuno, secondo quanto indicato nella FAQ ANAC 8.3.10, che il Segretario Comunale (in quanto RCPT) sia anche responsabile della mediazione tributaria, ciò in

quanto il procedimento di deflazione del contenzioso in cui consiste l'istituto della mediazione tributaria, afferisce ad aree considerate ad alto rischio corruttivo quali quelle di "Affari legali e contenzioso" e "Gestione delle Entrate";

- non è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere alla nomina di professionisti esterni al Comune per espletare l'attività in oggetto;
- non sono state attivate, al momento, forme aggregative con altri enti che consentano l'attivazione di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto;

Atteso che, secondo l'IFEL, in una nota di lettura sulle modifiche alla disciplina del contenzioso tributario del 18 dicembre 2015 "la decisione finale, indipendentemente dall'individuazione di apposita struttura deputata all'esame del reclamo, non può che restare in capo a funzionario responsabile d'imposta, visto che a tale soggetto la normativa impone la rappresentanza in giudizio dell'Ente";

Preso atto che la dipendente Simona Ferioli, Responsabile del Servizio Finanziario, è dimissionaria dal prossimo 30/09/2023;

Ritenuto pertanto opportuno individuare, quale soggetto competente in ordine all'esame dei procedimenti tributari soggetti agli istituti di reclamo e di mediazione, a far data dal 1/10/2023 il Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria – Sig.ra Elena Cichellero, giusta nomina con decreto sindacale, in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente provvedimento è di natura organizzativa e pertanto rientra nella competenza della Giunta Comunale;

Preso atto che le funzioni attribuite non prevedono l'attribuzione di alcun compenso;

Visti:

- il decreto legislativo n. 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i dal Responsabile del Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI resi nei modi e forme previsti dalla legge;

DELIBERA

- 1) di individuare, a far data dal 1/10/2023, per quanto espressamente citato in premessa e qui richiamato integralmente, quale soggetto responsabile in ordine alle procedure di reclamo e mediazione, il Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria – Sig.ra Elena Cichellero, in quanto soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche per il corretto esame dei procedimenti tributari soggetti agli istituti di reclamo e di mediazione;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e all'Ufficio Tributi per gli adempimenti competenza;

- di seguito, con voti resi nei modi e forme previsti dalla legge:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

---

---

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 63 del 29/09/2023**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra, che si intende qui integralmente riportata;

Riscontrata la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Acquisito il parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Finanziario, riportato in allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa, in quanto l'incarico sarà svolto in forma non onerosa per l'Ente, né riduzione di entrate, per cui non richiede l'acquisizione del parere di regolarità contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, non ha formulato osservazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

**D E L I B E R A**

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto:INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO COMPETENTE IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17BIS DEL D.LGS 546/1992", come sopra trascritta.

Di seguito, la Giunta Comunale, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

**D I C H I A R A**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
*Firmato digitalmente*  
Avv. Maria Elisabetta Galli

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Firmato digitalmente*  
Angelo Quagliotti

---



**COMUNE DI MARNATE**  
Provincia di Varese



**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L- D.Lgs n. 267/2000)

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO COMPETENTE IN ORDINE ALLE  
PROCEDURE DI RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17BIS DEL  
D.LGS 546/1992**

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile di Servizio esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Marnate Lì, 29/09/2023

**Il Responsabile del Servizio**  
*Firmato digitalmente*  
Simona Ferioli / InfoCert S.p.A.



**COMUNE DI MARNATE**  
Provincia di Varese



**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L -  
D.Lgs n.267/2000)

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO COMPETENTE IN ORDINE ALLE  
PROCEDURE DI RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17BIS DEL  
D.LGS 546/1992**

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi degli artt. n. 49 comma 1 e n. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere **favorevole**.

Marnate Li, 29/09/2023

**Il Responsabile del Servizio**  
*Firmato digitalmente*  
Simona Ferioli / InfoCert S.p.A.



**COMUNE DI MARNATE**  
Provincia di Varese



***Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 63 del 29/09/2023***

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO COMPETENTE IN ORDINE ALLE  
PROCEDURE DI RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17BIS DEL D.LGS 546/1992**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene oggi affisso all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Nello stesso giorno in cui è affisso all'Albo Pretorio il presente verbale viene comunicato mediante elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

MARNATE, lì 02/10/2023

**Il Segretario Comunale  
Angelo Quagliotti / INFOCERT SPA**

*Firmato digitalmente*